

RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL LEGALE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

SET INFORMATIVO

Il presente Set informativo, contenente:

- DIP Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
- DIP AGGIUNTIVO Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo dei contratti di assicurazione danni
- Condizioni di assicurazione comprensive del Glossario
- Facsimile Modulo di proposta/questionario
 - per attività svolta in forma individuale o in forma collettiva
- Informativa sul trattamento dei dati personali – GDPR n.° 679 / 2016

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

Ultimo aggiornamento 1/12/2020

POLIZZA RCG
PRODOTTO "RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL LEGALE" – 07/2020
DIP – DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE DELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE DANNI
COMPAGNIA – ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la responsabilità civile derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale connessa con la sua qualità di Legale libero professionista.



Che cosa è assicurato?

- ✓ La responsabilità derivante all'Assicurato per tutti i danni colposamente causati a terzi nello svolgimento dell'attività professionale
- ✓ La responsabilità per qualsiasi tipo di danno patrimoniale, non patrimoniale, _____ indiretto, permanente, temporaneo, futuro

Sono altresì comprese in garanzia:

- ✓ La colpa grave
- ✓ Ogni altra attività al cui svolgimento l'avvocato è comunque abilitato
- ✓ I fatti colposi o dolosi di collaboratori, _____ praticanti, dipendenti, sostituti processuali, facenti parte dello studio professionale dell'Assicurato
- ✓ La responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti
- ✓ L'attività di amministratore di stabili
- ✓ Responsabilità derivanti dal deposito telematico obbligatorio degli atti processuali e dei documenti – Processo civile telematico
- ✓ Le attività di revisore di Enti locali

E' altresì possibile attivare ulteriori garanzie opzionali quali:

- ✓ Funzioni pubbliche
- ✓ Funzioni di Sindaco – Revisore contabile
- ✓ Garanzia postuma decennale



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono considerati terzi e pertanto non sono coperti dall'assicurazione
- ✓ Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, qualsiasi altro parente o affine con lui convivente
- ✓ Quando l'Assicurato non sia un persona fisica, _____ il legale rappresentante, il socio a responsabilità _____ illimitata, all'amministratore ed alle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente
- ✓ I dipendenti dell'assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio
- ✓ I collaboratori, i dipendenti ed i praticanti che si avvalgano delle prestazioni dell'assicurato
- ✗ Lo svolgimento di attività non previste dall'ordinamento professionale
- ✗ I pagamenti di multe, ammende, pene pecuniarie, inflitte personalmente all'Assicurato
- ✗ Ogni responsabilità inerente a fatti commessi quando l'Assicurato si trovi, per motivi disciplinari, inabilitato o destituito dall'attività professionale
- ✗ Difetti e/o errori del software utilizzato per l'elaborazione dei dati



Ci sono limiti di copertura?

- ! In caso di esistenza di altre polizze per lo stesso rischio
- ! Alcune garanzie possono presentare franchigie, scoperti e limiti di indennizzo specifici

! La Compagnia risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (cosiddetto massimale).



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale nel mondo intero con esclusione di USA e Canada.
- ✓ L'assicurazione è regolata comunque dalle leggi Italiane, alle quali si farà riferimento per la interpretazione della polizza



Che obblighi ho?

- ! Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza o la riduzione dell'indennizzo.
- ! In caso di sinistro devi darne avviso non appena ne hai avuto conoscenza ed in ogni caso entro i 30 giorni successivi.



Quando e come devo pagare?

- ✓ Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Il pagamento del premio può essere effettuato attraverso assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, con strumenti elettronici di pagamento, con denaro contante nei limiti previsti dalle Norme in vigore. Il premio è comprensivo di imposte



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- ✓ La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se non vengono pagati i premi delle rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento
- ✓ L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Compagnia per la prima volta durante il periodo di validità del contratto qualunque sia l'epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento



Come posso disdire la polizza?

- ✓ E' possibile disdire il contratto mediante lettera raccomandata da inviare alla Compagnia o all'agenzia presso la quale è appoggiata la polizza, almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione

POLIZZA RCG
PRODOTTO DI "RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL LEGALE"
DIP AGGIUNTIVO – DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO DELLE POLIZZE
DI ASSICURAZIONE DANNI ED. 12/2020 – ultima disponibile
COMPAGNIA – ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi Danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Informazioni relative all'Impresa di Assicurazione

Assicuratrice Milanese S.p.A. Società di Assicurazioni in forma di società per azioni, fondata nel 1988, Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale S.p.A., iscritta all'Albo delle Società Capogruppo al numero 009.

Sede legale e Direzione Generale Corso Libertà 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro MO Italia.

Recapito Telefonico: 059 7479111 – Fax 059 7479112 – Sito web www.assicuratricemilanese.it – indirizzo di posta elettronica: info@assicuratricemilanese.it – assicuratricemilanese@legalmail.it

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n 298 del 21/12/1988, ed iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 47.064.276, mentre il capitale Sociale dell'impresa ammonta ad € 40.000.000,04. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari € 3.870.045.

Il Solvency Capital Requirement (SCR) è pari a € 24.476.414 e il Minimum Capital Requirement (MCR) è pari a € 7.903.783. Il Solvency Ratio (SCR Ratio) è pari a 214,15% e il Minimum Capital Requirement Ratio (MCR ratio) è pari a 651,65%.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2019.

Si precisa, che i dati sono riportati nella "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria (SFCR)" disponibile sul sito internet della Compagnia nella sezione "Chi siamo – Relazioni SFCR". La relazione è recuperabile anche al seguente link:

https://www.assicuratricemilanese.it/news/leggi_area.asp?ART_ID=1774&MEC_ID=175&MEC_IDFiglie=0&ARE_ID=16

La legislazione applicabile al contratto, in base all'articolo 180 del D. Lgs. 209/2005 è quella italiana

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la responsabilità civile derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale connessa con la sua qualità di Legale libero professionista.



Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto previsto dal DIP Danni "Responsabilità civile professionale e tutela giudiziaria del legale" e ad integrazione dello stesso:

- ✓ Nel caso di responsabilità solidale dell'Avvocato con altri soggetti, l'assicurazione copre la responsabilità dello stesso per l'intero
- ✓ Per la sola attività professionale dell'Assicurato svolta in favore di Società delle quali sia anche componente dell'organo amministrativo o del Collegio Sindacale
- ✓ L'attività di tenuta di contabilità obbligatoria ai fini delle imposte dirette ed indirette, redazione di dichiarazioni e liquidazioni fiscali, rappresentanza per rapporti tributari

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?

Opzioni con riduzione di premio

- Non sono previste opzioni e/o personalizzazioni con riduzioni di premio

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

- Funzioni pubbliche – è possibile estendere la copertura assicurativa all'espletamento delle funzioni di carattere pubblico ivi compresi gli incarichi di Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario Giudiziale, di Commissario Liquidatore, di Giudice di Pace, di Pretore Onorario, di Giudice, di membro delle commissioni tributarie, nonché Custode tributario, attraverso l'applicazione di un sovra premio in funzione dei massimali di garanzia prescelti
- Funzioni di Sindaco – Revisore contabile – è possibile estendere la copertura assicurativa ai danni cagionati a terzi in conseguenza della violazione colposa da parte dell'Assicurato dei doveri professionali connessi all'espletamento delle funzioni di Sindaco / Revisore Contabile svolta nei Collegi Sindacali di Società, attraverso l'applicazione di un sovra premio in funzione dei massimali di garanzia prescelti
- Garanzia postuma per cessazione dell'attività – è possibile prorogare la copertura assicurativa in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, per cause diverse dalla sospensione dall'Albo, ai dieci anni successivi, sempreché le richieste di risarcimento si riferiscano agli errori commessi e ai sinistri avvenuti durante il periodo di efficacia del contratto, attraverso una maggiorazione percentuale del premio di tariffa
- Garanzia postuma a favore degli eredi – è possibile prorogare la copertura assicurativa a favore degli eredi, in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale per decesso, ai dieci anni successivi, sempreché le richieste di risarcimento si riferiscano agli errori commessi e ai sinistri avvenuti durante il periodo di efficacia del contratto, attraverso una maggiorazione percentuale del premio di tariffa
- Garanzia postuma - è possibile prorogare la copertura assicurativa in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, per cause diverse dalla sospensione dall'Albo o per decesso, ai dieci anni successivi, sempreché le richieste di risarcimento si riferiscano agli errori commessi e ai sinistri avvenuti durante il periodo di efficacia del contratto, attraverso una maggiorazione percentuale del premio di tariffa



Che cosa non è assicurato?

Oltre a quanto previsto dal DIP Danni "Responsabilità civile professionale e tutela giudiziaria del legale":

- Le richieste di risarcimento riferite ad attività non contemplate dall'ordinamento professionale
- I sinistri temporalmente successivi al primo e conseguenti allo stesso tipo di errore o dovuti ad una stessa causa
- Mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware;
- Guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- Trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o esposizione a radiazioni ionizzanti;
- Inquinamento dell'atmosfera; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- Danni derivati, direttamente o indirettamente, seppur in parte da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto previsto dal DIP Danni "Responsabilità civile professionale e tutela giudiziaria del legale", **sono previsti i seguenti limiti di garanzia:**

- Le responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti vengono prestata con un limite di indennizzo di Euro 150.000 per sinistro e per periodo assicurativo, con l'applicazione di un scoperto del 10% con il minimo di Euro 500
- Le coperture assicurative inerenti le responsabilità derivanti da attività professionale connessa alla responsabilità civile automobilistica vengono prestate con l'applicazione di una franchigia di Euro 5.000 per sinistro
- La copertura assicurativa inerente la conduzione dei locali adibiti a studio professionale viene prestata con un limite di indennizzo di Euro 500.000
- Le responsabilità derivanti da infortuni sofferti da dipendenti dell'Assicurato o da lavoratori parasubordinati vengono prestate con un limite di indennizzo di Euro 516.000 per sinistro con il sottolimito per persona di Euro 516.000
- La copertura assicurativa riconducibile alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture e motocicli, non di proprietà dell'Assicurato (committenza), viene prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 270 per ogni sinistro
- L'opzione di garanzia "Funzioni di Sindaco - Revisore Contabile, viene prestata con nel limite del 50% del massimale assicurato per la garanzia di Responsabilità Civile Professionale con il massimo di Euro 2.000.000 per anno e per periodo assicurativo. Viene altresì applicato, in caso di sinistro indennizzabile, uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.000 e con il massimo di Euro 20.000



Che obblighi ho?

Cosa fare in caso di sinistro

- **Denuncia di sinistro** - il sinistro deve essere denunciato non appena se ne è avuta conoscenza e in ogni caso entro i 30 giorni successivi. La denuncia deve contenere l'analitica narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio del danneggiato, la data, il luogo e la causa del sinistro. Risulta altresì necessario inviare i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, astenendosi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità
- **Assistenza diretta / in convenzione** - relativamente alle coperture prestate dal presente prodotto non sono previsti interventi di assistenza diretta o in convenzione
- **Gestione da parte di altre Imprese** - non prevista
- **Prescrizione** - i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro quest'ultimo l'azione giudiziaria per richiedere il risarcimento

Dichiarazioni inesatte o reticenti

- Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni "Responsabilità civile professionale e tutela giudiziaria del legale"

Obblighi della Società

- In conformità alle condizioni di assicurazione fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, la Società ha l'obbligo di prendere in carico la richiesta di risarcimento formulata dal danneggiato nei confronti dell'Assicurato



Quando e come devo pagare?

Premio

- **Modalità di pagamento** - non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni "Responsabilità civile professionale e tutela giudiziaria del legale"
- **Frazionamento**
 - o Aumento del 3% in caso di frazionamento semestrale, per i soli premi annui non inferiori ad Euro 1.000
- **Adeguamento** - è previsto l'adeguamento automatico sia del premio che delle somme assicurate, purché tale opzione sia stata richiesta dall'Assicurato. Tale opzione non comporta alcuna modifica, né in aumento né in diminuzione, del premio di tariffa

Rimborso

- Non sono previsti casi di rimborso del premio



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata

- Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni – “Responsabilità civile professionale e tutela giudiziaria del legale”

Sospensione

- Non è possibile sospendere le garanzie assicurative in corso di contratto



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione – non è previsto il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.

Risoluzione – Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni “Responsabilità civile professionale e tutela giudiziaria del legale”



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è rivolto agli Avvocati, compresi dipendenti e collaboratori, sia con attività svolta in forma individuale sia in forma collettiva



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari per la vendita di questo prodotto percepiscono in media il 10% del premio imponibile pagato dal Contraente, per remunerazioni di tipo provvigionale

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa Assicuratrice

Il reclamo è " *una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti della Società di assicurazione relativa ad un contratto o ad un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto*".

La gestione dei reclami ricevuti, inclusi i relativi riscontri ai reclamanti, è devoluta ad una specifica funzione aziendale.

I reclami devono essere inoltrati, per iscritto, presso la Sede legale di Assicuratrice Milanese S.p.A. all'attenzione dell'Ufficio Reclami, Corso Libertà, 53 - 41018 San Cesario sul Panaro (MO), utilizzando una delle seguenti modalità:

- A mezzo messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo:
- Via fax al numero +39 059 8672387
- Con il servizio postale

La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.

All'IVASS

Se l'impresa non fornisce risposta entro 45 giorni, se la stessa è considerata insoddisfacente in quanto asseritamente non completa e/o non corretta, ovvero in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi a:

IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma

Fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353

PEC: ivass@per.ivass.it

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- Nome, Cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico
- L'individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato
- Breve descrizione del motivo di doglianza
- Copia del reclamo già presentato direttamente alla Società corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa
- Ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo

Non rientrano nella competenza dell'IVASS:

- I reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all'attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente alla Società e che, in caso di ricezione, l'Istituto provvederà ad inoltrare alla Società entro 45 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti.
- I reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria

Sul sito internet di Assicuratrice Milanese S.p.A. e, precisamente, nella sezione "Reclami", è disponibile degli utenti, tramite apposito link, sia un modello di reclamo alla Compagnia, sia un modello di reclamo all'Istituto di Vigilanza

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it</p> <p>La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo, 4 marzo 2010 n.° 28.</p> <p>La richiesta di mediazione nei confronti di Assicuratrice Milanese S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html</p> <p>Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di "condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.</p> <p>Nelle materie in cui esiste l'obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti.</p>
Negoziazione assistita	<p>E' una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n.° 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l'obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere il risarcimento, a qualsiasi titolo, di somme inferiori a 50.000 Euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria, nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Arbitrato</p> <p>Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti.</p> <p>Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito.</p> <p>In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà.</p> <p>In ogni caso è sempre possibile per il contraente rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contattare il numero 059/7479112 • Inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica info@assicuratricemilanese.it

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI ACCEDERE A TALE AREA PER CONSULTARE IL CONTRATTO STESSO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL LEGALE

**DOCUMENTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA "CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI" DEL TAVOLO
TECNICO ANIA - ASSOCIAZIONE CONSUMATORI - ASSOCIAZIONE INTERMEDIARI**

Il presente Documento è altresì redatto in base alle disposizioni dell'Articolo 166 comma 2 del Nuovo Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n.° 209), secondo il quale "le clausole che indicano decadenze, nullità o limiti delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate con carattere di particolare evidenza".

AREA RISERVATA

In ottemperanza al Provvedimento IVASS n.° 7 del 16/7/2013, si comunica che sul sito internet di Assicuratrice Milanese – www.assicuratricemilanese.it – è disponibile l'AREA RISERVATA, che consente, ad ogni singolo cliente, di consultare il dettaglio delle proprie polizze e delle relative scadenze.

L'accesso è gratuito attraverso la registrazione al Servizio.

INDICE

GLOSSARIO 2

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 3

RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE 3

- CHE COSA POSSO ASSICURARE 4
- COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 6
- CHE COSA NON È ASSICURATO 8
- LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA 9
- COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 10



GLOSSARIO

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Assicurazione

Il contratto di assicurazione;

Compensi:

Ammontare dei compensi professionali rilevanti ai fini dell'obbligo di contribuzione previdenziale al netto di IVA e cassa previdenza relativi all'esercizio precedente al periodo in cui ha effetto l'assicurazione;

Contraente

Il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio e/o di altre persone;

Cose

Sia gli oggetti materiali sia gli animali;

Danno

Morte o lesioni personali, distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati;

Franchigia

L'importo prestabilito che in caso di sinistro l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo;

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Perdite patrimoniali

Ogni pregiudizio economico causato a terzi che non sia l'effetto o la conseguenza diretta o indiretta di danni;

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione;

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società;

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro;

Scoperto

La percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per cui è prestata l'assicurazione;

Società

Assicuratrice Milanese S.p.A., l'Impresa assicuratrice.



LE CONDIZIONI DI POLIZZA SONO REDATTE A NORMA DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DEL 22 SETTEMBRE 2016

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Art. I – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, nel senso che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se le avesse conosciute, comporteranno le conseguenze previste dagli artt. 1892-1893-1894 c.c., cioè la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Art. II – Altre assicurazioni

In caso di esistenza di altre polizze per il medesimo rischio o di successiva stipulazione da parte dell'Assicurato, la presente assicurazione opererà esclusivamente a secondo rischio rispetto alle medesime per l'importo di danno eccedente il massimale dalle stesse previsto il quale sarà considerato come franchigia fissa anche in caso di nullità, invalidità o inefficacia totale o parziale delle altre assicurazioni.

Art. III – Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 c.c.). I premi devono essere pagati alla Agenzia oppure alla Società.

Art. IV – Modifiche al contratto

Sarà riconosciuta validità soltanto alle modifiche intervenute per iscritto.

Art. V – Aggravamento del rischio

L'Assicurato ha l'obbligo di dare immediato avviso scritto all'Agenzia oppure alla Società di ogni mutamento che comporti l'aggravamento del rischio per consentire all'Assicuratore di esercitare i diritti a proprio favore previsti dalla legge.

Art. VI – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società riduce il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 c.c.).

Art. VII – Rescindibilità contrattuale in caso di sinistro

E' espressamente escluso il diritto di recesso dell'Assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata del contratto stesso o del periodo di ultrattività.

Art. VIII – Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

La polizza non prevede il tacito rinnovo pertanto cesserà, automaticamente, alla sua naturale scadenza.

Art. IX – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. X – Foro competente

Foro competente è quello del luogo di residenza o sede dell'Assicurato.

Art. XI – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legislazione italiana.



RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

COSA POSSO ASSICURARE

Art. 1.1 – Oggetto dell'assicurazione

- a) L'assicurazione copre la responsabilità civile dell'avvocato per tutti i danni colposamente causati a terzi nello svolgimento dell'attività professionale.
- b) L'assicurazione copre la responsabilità per qualsiasi tipo di danno: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro.
- c) L'assicurazione copre la responsabilità dell'avvocato anche per colpa grave.
- d) L'assicurazione copre la responsabilità per i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a terzi.
- e) Ai fini della determinazione del rischio assicurato, per "attività professionale" si intende:
 - L'attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali.
 - Gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni.
 - La consulenza od assistenza stragiudiziali.
 - La redazione di pareri o contratti.
 - L'assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132.
- f) La copertura si estende ad ogni altra attività al cui svolgimento l'avvocato sia comunque abilitato.
 - L'assicurazione copre, altresì, la responsabilità civile dell'Avvocato derivante da fatti colposi o dolosi dei collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, facenti parte dello studio professionale dell'assicurato, per il quale l'assicurato sia civilmente responsabile; nonché fatto colposo di sostituti di udienza; nonché fatto colposo di professionisti delegati di volta in volta in base all'art.108 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e di professionisti delegati quali procuratori o domicilia tari, **fermo il diritto di regresso della Società nei confronti degli eventuali responsabili;**
- g) La copertura assicurativa si estende alla responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi. **La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari a euro 150.000,00 del massimale indicato in polizza, per ogni sinistro e per periodo assicurativo, con applicazione di uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di euro 500,00.**
- h) In caso di responsabilità solidale dell'avvocato con altri soggetti, assicurati e non, l'assicurazione copre le responsabilità dell'avvocato per l'intero, **salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.**

Inoltre l'assicurazione vale:

- 1) Per la sola attività professionale dell'Assicurato svolta in favore di Società delle quali sia anche componente dell'organo amministrativo o del Collegio Sindacale.
- 2) Per l'attività di amministratore di condominio negli edifici.
- 3) Deposito telematico obbligatorio degli atti processuali e dei documenti, cosiddetto Processo Civile Telematico di cui al D.L. n.° 90/2014.
- 4) Per l'attività di tenuta di contabilità obbligatoria ai fini delle imposte dirette ed indirette - redazione di dichiarazioni e liquidazioni fiscali - rappresentanza per rapporti tributari.
La garanzia comprende le sanzioni fiscali, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per responsabilità a questi attribuibili.
- 5) Per l'attività di revisore di Enti Locali, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 1.2 – R.C.O. Dipendenti (compreso danno biologico)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 e dell'art.13 del D.lgs. 23 Febbraio 2000 n.38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.lgs. addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 e del D.lgs. 23 Febbraio 2000 n.38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui al D.M. della previdenza Sociale del 12 Luglio 2000.

L'assicurazione è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. Questa specifica garanzia si intende prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo pari al massimale di Euro 516.000,00 per sinistro con un sottolimito per persona pari a Euro 516.000,00.

Art. 1.3 - Conduzione dei locali adibiti a studio professionale

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi durante il periodo di efficacia del contratto, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio e alla conduzione dello studio professionale, sia nella sede principale che nelle eventuali sedi secondarie stabili, compresi i danni arrecati a terzi da collaboratori, sostituti, praticanti, dipendenti. La presente garanzia è prestata senza applicazione di alcun scoperto o franchigia a carico dell'Assicurato **fino a concorrenza di un massimale di Euro 500.000,00** per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

Art. 1.4 – Committenza

La garanzia si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti, collaboratori, in relazione alla guida di autoveicoli e motocicli (comprese le lesioni corporali ai terzi trasportati) nonché di ciclomotori, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. È fatto salvo in ogni caso il diritto di rivalsa e/o di surroga della Società nei confronti dei responsabili.

Questa specifica garanzia è prestata con applicazione di una franchigia fissa di Euro 270,00 per ogni sinistro e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.



Art. 1.5 – CONDIZIONI FACOLTATIVE

Operanti solo se richiamate nella scheda di Polizza e, ove previsto, versato il relativo premio

FP) Funzioni pubbliche

La garanzia prestata dalla presente polizza, viene estesa:

1. All'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esse connesse, ivi compresi gli incarichi di Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di Commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, Curatore dell'eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi.
2. All'espletamento delle funzioni di Giudice di Pace, di Pretore Onorario, **limitatamente alle responsabilità che competono all'Assicurato in base alle leggi vigenti.**
3. All'attività di giudice, membro delle commissioni tributarie, **limitatamente alle responsabilità che competono all'Assicurato in base alla Legge 13/04/1988 n. 117.**
4. All'attività inerente a esecuzioni immobiliari ex L. 302/1998 e custode giudiziario ex L. 80/2005 e **successive modifiche o integrazioni.**

SR) Funzioni di Sindaco – Revisore Contabile

La garanzia è estesa ai danni cagionati a terzi, compresi i soci e i creditori sociali, in conseguenza della violazione colposa da parte dell'Assicurato dei doveri professionali connessi all'espletamento delle funzioni di Sindaco - Revisore Contabile – svolta nei Collegi Sindacali delle Società o Enti indicati nel modulo di proposta per assicurarsi che forma parte integrante del presente contratto.

Ogni anno, in occasione del pagamento della rata, l'Assicurato avrà l'obbligo di fornire un elenco completo degli incarichi in corso e dichiarare i relativi emolumenti.

Z) Adeguamento automatico – Indicizzazione

Le somme assicurate i limiti di indennizzo non espressi in percentuale ed il premio vengono aggiornati in base agli indici dei "Prezzi al consumo per Famiglie di Operai o Impiegati" pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:

- a) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di gennaio dell'anno precedente;
- b) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all'indice iniziale od a quello dell'ultimo adeguamento le somme assicurate, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale ed il premio verranno aumentati o ridotti in proporzione
- c) l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza in base al nuovo indice di riferimento.

Qualora in conseguenza della variazione degli indici le somme assicurate, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sarà in facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all'ulteriore aggiornamento della polizza, mediante lettera raccomandata spedita all'altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della polizza stessa.

In tal caso, a decorrere dalla predetta scadenza, la presente clausola cesserà di avere vigore e le somme assicurate, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale ed il premio, rimarranno quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato.



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Art. 1.5 – Inizio e limite all'oggetto della garanzia. Retroattività illimitata.

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Società dall'Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto, qualunque sia l'epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento. Trova in ogni caso piena applicazione l'art. 1892 c.c.. Tuttavia se l'Assicurato aveva stipulato con Assicuratrice Milanese e per il medesimo rischio una polizza o più polizze in successione nel tempo sostituite o riprese dalla presente senza nessuna interruzione della garanzia, il contratto è operante anche per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere durante la vigenza della polizza o delle polizze precedenti, ancorché non denunciati all'atto della stipula della nuova polizza con esclusione della applicazione dell'art. 1892 c.c..

Art. 1.6 – Garanzia postuma per cessazione dell'attività.

In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, per cause diverse dalla sospensione dall'Albo, inclusa la cessazione dell'attività con chiusura della P. IVA, l'assicurato e/o i suoi eredi (in caso di decesso dell'assicurato) hanno diritto alla proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'assicurato stesso e/o ai suoi eredi nei 10 (dieci) anni successivi alla data di cessazione dell'attività, sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano agli errori commessi e ai sinistri avvenuti dopo la data di retroattività e durante il periodo di efficacia della presente polizza e comunque prima della cessazione dell'attività.

L'assicurato e/o i suoi eredi potranno prorogare la garanzia ai termini sopra indicati previo pagamento di un importo pari al 150% del premio riferito all'ultima annualità in corso.

Ai fini della proroga di cui sopra il massimale indicato in polizza rappresenta in aggregato la somma massima che la Società pagherà per tutte le garanzie prestate all'art. 1.1 – Oggetto dell'assicurazione, in conseguenza di richieste di risarcimento presentate contro l'assicurato durante il periodo di assicurazione ed il periodo di osservazione di cui alla presente clausola.

In caso di radiazione dall'Albo, la presente estensione cessa automaticamente nel momento in cui, a seguito della riabilitazione, il professionista si iscriva nuovamente all'Albo e riprenda ad esercitare l'attività professionale.

Art. 1.7 – Garanzia postuma a favore degli eredi.

In caso di morte dell'Assicurato, la Società si obbliga a tenere indenni i suoi eredi per la responsabilità civile professionale incorsa dall'Assicurato a termini delle condizioni che precedono. La garanzia è prestata nei limiti e con le modalità di cui al precedente Art. 1.6 – Garanzia postuma per cessazione dell'attività

Art. 1.8 – Garanzia Postuma.

L'assicurato può prorogare, oltre ai casi previsti dagli artt. 1.6 – Garanzia postuma per cessazione dell'attività e 1.7 – Garanzia postuma a favore degli eredi, l'efficacia della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'assicurato stesso nei 10 (dieci) anni successivi alla data di cessazione del contratto, sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano agli errori commessi e ai sinistri avvenuti nel periodo di vigenza della polizza.

Tale estensione della garanzia è subordinata al pagamento di un importo pari al 200% del premio riferito all'ultima annualità in corso.

Ai fini della proroga di cui sopra il massimale indicato in polizza rappresenta in aggregato la somma massima che la Società pagherà per tutte le garanzie prestate all'art. 1.1 – Oggetto dell'assicurazione, in conseguenza di richieste di risarcimento presentate contro l'assicurato durante il periodo di assicurazione ed il periodo di osservazione di cui alla presente clausola.

La presente garanzia, sulla base di quanto stabilito all'Art. II – Altre assicurazioni, viene meno in caso di stipula di altra assicurazione per il medesimo rischio.

Art. 1.9 – Cessazione del rapporto assicurativo

Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, il rapporto assicurativo cessa:

- In caso di decesso dell'Assicurato o scioglimento dello Studio Associato.
- In caso di cessazione da parte dell'Assicurato dell'esercizio della professione con conseguente cancellazione dall'Albo professionale.
- In caso di radiazione o sospensione per qualsiasi motivo dall'Albo professionale.

Il rapporto si estingue con la prima scadenza annuale del contratto in ipotesi di decesso dell'Assicurato o di cessazione dell'attività; con effetto immediato invece in ipotesi di radiazione o di sospensione dall'Albo di appartenenza.

Art. 1.10 – Studio associato

Qualora il contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le responsabilità riconducibili allo stesso, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di associati dello Studio o Società tra professionisti, **purché regolarmente iscritti al relativo Albo professionale.**

Qualora il contraente sia uno Studio Associato o Società di professionisti, **e solo per i soci in essere alla data di rinnovo**, la garanzia è valida anche per la responsabilità civile professionale dei singoli professionisti associati per l'attività esercitata con propria P.IVA, **a condizione che gli introiti derivanti da quest'ultima attività siano stati dichiarati nel modulo di adesione e che non siano in misura prevalente rispetto al fatturato totale dichiarato dallo Studio Associato.**

La retroattività, per le attività di cui sopra, è definita come all'Art. 1.5 - Inizio e limite all'oggetto della garanzia. Retroattività temporale, del testo di polizza.

È facoltà della Società verificare, in caso di richiesta di risarcimento, il rispetto dei criteri sopra indicati.

Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia si intende automaticamente operante nei confronti dei subentranti senza obbligo di comunicazione alla Società.

La garanzia è prestata nel limite del massimale convenuto, il quale resta unico ad ogni effetto anche in caso di corresponsabilità dei su indicati professionisti con il contraente e tra loro.



Art. 1.11 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento fatte nei confronti dell'assicurato fatte nel mondo intero esclusi USA e Canada. Resta comunque inteso che l'assicurazione è regolata dalle leggi della Repubblica Italiana, alle quali si dovrà fare riferimento per la interpretazione della polizza.

Art. 1.12 – Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.**

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 1.13 – Regolazione del premio

Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante il periodo annuo di riferimento, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro il 30-09 di ciascun anno l'Assicurato deve fornire alla Società dichiarazione attestante l'indicazione dei compensi realizzati nell'esercizio precedente, nonché il numero dei professionisti facenti parte dello Studio associato o della Società tra professionisti assicurata. La differenza attiva e/o passiva per la Società risultante dalla regolazione, deve essere pagata e/o rimborsata a conguaglio con il primo premio di polizza scadente successivamente.

Se l'Assicurato non effettua la comunicazione dei dati anzi detti o il pagamento della differenza dovuta nei termini prescritti, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale la Società, fermo il suo diritto ad agire giudizialmente per l'adempimento o la risoluzione del contratto, in caso di sinistro applicherà le norme di legge a riguardo. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessari e a richiedere copia dei bollettini di versamento alla competente cassa di previdenza degli importi versati a titolo di contributo integrativo obbligatorio.



COSA NON È ASSICURATO

Art. 1.14 – Rischi esclusi

- a) Per i pagamenti di multe, ammende, pene pecuniarie, sanzioni comunque denominate, comprese quelle previste dall'ordinamento professionale, inflitte personalmente all'Assicurato;
- b) Sono escluse le richieste di risarcimento riferite ad attività non contemplate dall'ordinamento professionale;
- c) Per ogni responsabilità in relazione a fatti commessi quando l'assicurato si trovi, per motivi disciplinari, inabilitato o destituito dall'attività professionale.
- d) Svolgimento di attività non specificatamente previste dall'ordinamento professionale. In ogni caso la garanzia é esclusa in relazione all'attività di amministratore o dirigente di Società, Ditte, Associazioni, Fondazioni, nonché socio illimitatamente responsabile o dipendente di Società di Revisione e/o certificazione e per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci di Società per azioni quotate in Borsa (D.P.R. 31/3/1975 n° 136 e successive modificazioni);
- e) I sinistri temporalmente successivi al primo e conseguenti allo stesso tipo di errore o dovuti ad una stessa causa, non sono indennizzabili.
- f) Mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware;
- g) Difetti e/o errori del software utilizzato per l'elaborazione dei dati.
- h) Guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- i) Trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o esposizione a radiazioni ionizzanti;
- j) Inquinamento dell'atmosfera; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione i sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- k) Danni derivati, direttamente o indirettamente, seppur in parte da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;

Art. 1.15 – Delimitazione dell'assicurazione

Ai fini dell'assicurazione prestata con la presente polizza, non sono comunque considerati indennizzabili i danni provocati:

- a) Al coniuge, ai genitori, ai figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.
- b) Quando l'Assicurato non sia una persona fisica, al legale rappresentante, al socio a responsabilità illimitata, all'amministratore ed alle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).
- c) Ai dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.
- d) Ai collaboratori, ai dipendenti e ai praticanti che si avvalgono delle prestazioni dell'Assicurato.



LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA

Art. 1.16 – Limiti di indennizzo

Il massimale indicato in polizza rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati alla Società nello stesso periodo.

La garanzia è prestata con una franchigia fissa e assoluta per ogni sinistro così come indicato nel frontespizio di polizza. Si precisa che la franchigia non è opponibile al terzo danneggiato, pertanto la Società si impegna a prendere in considerazione tutte le richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi delle condizioni di polizza, anche nel caso in cui l'ammontare delle stesse sia inferiore all'importo della franchigia suindicata.

L'assicurato inoltre da pieno e inderogabile mandato alla Società di negoziare e definire queste richieste di risarcimento e si impegna a rimborsare alla Società qualsiasi somma inferiore alla franchigia di cui sopra entro 15 giorni dalla richiesta.

In ipotesi di responsabilità dell'Assicurato derivanti da attività professionale connessa alla responsabilità civile automobilistica, la garanzia è prestata con franchigia fissa di Euro 5.000.

Le franchigie dovranno restare a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento, farli assicurare da altre imprese.

Art. 1.17 – Limite di indennizzo specifico per la Condizione facoltativa SR) Funzioni di Sindaco – Revisore Contabile – Revisore Enti Locali

La Società risponde della parte di responsabilità che compete all'Assicurato e la garanzia è prestata nei limiti del 50% del massimale assicurato con il limite massimo di Euro 2.000.000 e con scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di Euro 2.000 e con il massimo di Euro 20.000.

La franchigia dovrà restare a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento, farla assicurare da altri.

Tabella riassuntiva

I LIMITI DI INDENNIZZO, LE FRANCHIGIE E GLI SCOPERTI, SONO ALTRESI' RIPORTATI NELLA SEGUENTE TABELLA RIEPILOGATIVA:

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTO / MINIMO	FRANCHIGIA
Responsabilità Civile Professionale	Nel limite del massimale di polizza		Franchigia fissa ed assoluta in funzione del massimale di polizza scelto
R.C.O. Dipendenti	Nel limite del massimale di euro 516.000 e di euro 516.000 per persona		
Responsabilità derivanti da attività professionale connessa alla Responsabilità Civile automobilistica	Nel limite del massimale di polizza		euro 5.000
Responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti	Nel limite di euro 150.000 Per sinistro e per anno assicurativo	Scoperto 10% Con il minimo di euro 500	
Studio associato o Società di professionisti	Nel limite del massimale di polizza Il quale resta unico ad ogni effetto anche in caso di corresponsabilità dei professionisti con il Contraente e tra loro		
Conduzione dei locali adibiti a studio professionale	Nel limite del massimale di euro 500.000 Per sinistro		
Committenza			euro 270
CONDIZIONI FACOLTATIVE			
Condizione facoltativa SR) Funzioni di Sindaco – Revisore contabile	Nel limite del 50% del massimale di polizza con il massimo di euro 2.000	Scoperto del 10% Con il minimo di euro 2.000 ed il massimo di euro 20.000	



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 1.18 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso all'Agenzia, oppure alla Società, non appena ne ha avuto conoscenza e in ogni caso entro i 30 giorni successivi (art. 1913 c.c.).

La denuncia, per produrre gli effetti di copertura ed essere efficace, deve contenere la analitica narrazione del fatto, la indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio del danneggiato, la data, il luogo e la causa del sinistro.

L'assicurato deve parimenti inviare contestualmente o a seguito della denuncia le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa, astenendosi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità idoneo a pregiudicare i diritti dell'Assicuratore.

L'inadempimento di uno e/o più di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c..

Per più sinistri originati dal medesimo comportamento colposo, sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate in tempi diversi, la data della prima richiesta di risarcimento.

LEGALE

MODULO DI PROPOSTA/QUESTIONARIO PER L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI, DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI LEGALE

SVOLTA IN FORMA INDIVIDUALE

A norma del Decreto del Ministro della Giustizia del 22 settembre 2016

Da inviare presso gli Uffici competenti di Compagnia compilato in ogni sua parte e firmato dall'Assicurando

DICHIARAZIONE

L'Assicurando fornisce i dati necessari per la valutazione del rischio e resta in attesa di conoscere le condizioni tariffarie per la propria copertura assicurativa. La firma del presente modulo non impegna le Parti alla stipulazione del contratto.

Qualora il contratto venga sottoscritto, le dichiarazioni rese formeranno parte integrante della polizza di assicurazione ai fini degli articoli 1892,1893,1894 del Codice Civile.

L'Assicurando dichiara pertanto di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi posti in essere prima della compilazione del presente modulo e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento di danno a lui imputabile per fatto già verificatosi al momento della compilazione del modulo, ovvero la copertura assicurativa non opera in relazione ai sinistri in attinenza ai quali l'Assicurando, prima della stipula della polizza, abbia già avuto notizia o conoscenza dei presupposti determinanti la sua responsabilità professionale, dichiarando altresì che i dati forniti rispondono a verità e di non aver sottaciato informazioni relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio.

ASSICURANDO

COGNOME E NOME	CODICE FISCALE
INDIRIZZO	ISCRITTO ALL'ALBO DI DAL

COMPENSI E MASSIMALI DI GARANZIA

COMPENSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' PROFESSIONALE - Ultimo esercizio
(al netto di IVA e C.P. esclusi gli emolumenti relativi alle attività di Sindaco e di Revisore)

Euro

MASSIMALI RICHIESTI IN EURO (indicare la scelta)

Con compensi in Euro	350.000 PER SINISTRO E PER ANNO	500.000 PER SINISTRO E PER ANNO	750.000 PER SINISTRO E PER ANNO	1.000.000 PER SINISTRO E PER ANNO	2.000.000 PER SINISTRO E PER ANNO	2.000.000 PER SINISTRO 4.000.000 PER ANNO	3.000.000 PER SINISTRO E PER ANNO	5.000.000 PER SINISTRO E PER ANNO
fino a 15.000				NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE
da 15.001 a 30.000					NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE
Da 30.001 a 50.000	NON PRESTABILE					NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE
Da 50.001 a 70.000	NON PRESTABILE					NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE
Da 70.001 a 150.000	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE			NON PRESTABILE		NON PRESTABILE
Da 150.001 a 500.000	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE			NON PRESTABILE		
Da 500.001 a 750.000	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE			NON PRESTABILE		
Da 750.001 a 1.500.000	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE			NON PRESTABILE		
Oltre 1.500.000	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE			NON PRESTABILE		
FRANCHIGIE APPLICATE	500	500	500	500	1.000		1.500	2.500

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Crocettare
la scelta

FP) ESTENSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA ALLE FUNZIONI PUBBLICHE

Z) CLAUSOLA DI INDICIZZAZIONE

SR) ESTENSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA ALLE FUNZIONI DI SINDACO - REVISORE

Il massimale prestato con la presente garanzia risulta essere il 50% di quello scelto per la garanzia di base con il limite di Euro 2.000.000

L'Assicurando conferma di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili e dichiara di svolgere funzioni di Sindaco, Revisore Contabile e Revisore di Enti Locali dal	Data	Per emolumenti complessivi pari ad (Non superiori al 30% dei compensi dichiarati per l'attività principale)	Euro
---	------	--	------

ELENCO DELLE SOCIETA' PRESSO LE QUALI VENGONO SVOLTE TALI ATTIVITA'

NON SONO ASSICURABILI INCARICHI DI SOCIETA' QUOTATE IN BORSA SALVO AUTORIZZAZIONE SCRITTA DEGLI UFFICI TECNICI DI DIREZIONE

TIPO DI INCARICO	NOME SOCIETA' E RAGIONE SOCIALE	PARTE DI GRUPPO		SETTORE DI ATTIVITA'
		NO	SI (SPECIFICARE)	

L'Assicurando comunica inoltre che:

Ha ricoperto in passato l'incarico di Sindaco, Revisore Contabile e Revisore Enti Locali in Società o altri Enti che siano stati sottoposti, anche successivamente alla cessazione della carica, ad una o più delle procedure previste dalla "disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa" o da "provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi"?

Ha ricevuto richieste di danni?

Alla data di compilazione del presente modulo ha notizia o è a conoscenza di qualsiasi elemento, che possa far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento di danno imputabile a Lei o ai collaboratori di cui si avvale, per fatto già verificatosi conseguente allo svolgimento della funzione di Sindaco?

Se SI DETTAGLIARE ED ALLEGARE RELATIVA DOCUMENTAZIONE

SI	NO

SINISTRI / ALTRE POLIZZE

SONO STATE RIVOLTE ALL'ASSICURANDO RICHIESTE DI RISARCIMENTO PER DANNI IMPUTABILI AD UNA SUA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE? (SI/NO)

SE SI DETTAGLIARE ED ALLEGARE RELATIVA DOCUMENTAZIONE

NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI SONO STATE ANNULLATE / DISDETTATE, DALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA O DALL'ASSICURANDO, POLIZZE DI R.C. PROFESSIONALE? (SI/NO)

SE SI, QUANDO E NEL CASO DA QUALE COMPAGNIA ASSICURATIVA?

HA POLIZZE IN CORSO PER IL MEDESIMO RISCHIO? (SI/NO)

SE SI, INDICARE IL MASSIMALE	IL NOME DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA	
LA SCADENZA DELLA POLIZZA	LA PROROGA CONTRATTUALE E' CON TACITO RINNOVO?	
SONO STATE DISDETTATE? (SI/NO)	DAL CONTRAENTE	DALLA COMPAGNIA

Data

firma dell'Assicurando

Le condizioni normative e tariffarie che verranno comunicate, riguardanti la propria copertura assicurativa, avranno validità 30 giorni dalla data sopra indicata.

AVVERTENZE

IL PAGAMENTO DEL PREMIO PUO' ESSERE EFFETTUATO ATTRAVERSO DENARO CONTANTE (ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN VIGORE) FATTA SALVA LA DISPONIBILITA' DELL'INTERMEDIARIO AD ACCETTARE I SEGUENTI MEZZI DI PAGAMENTO:

- ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI - BONIFICI BANCARI - BOLLETTINI POSTALI - STRUMENTI ELETTRONICI DI PAGAMENTO

LA PERIODICITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO E' ANNUALE - PER PREMI ANNUI LORDI SUPERIORI AD EURO 1.000 E' PREVISTA LA POSSIBILITA' DI FRAZIONARE IL PREMIO STESSO IN DUE RATE SEMESTRALI, CON L'APPLICAZIONE DI UNA MAGGIORAZIONE DEL 3%

LE DICHIARAZIONI NON VERITIERE, INESATTE O LE RETICENZE DEL CONTRAENTE O COMUNQUE DAL SOGGETTO LEGITTIMATO A FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, POSSONO COMPROMETTERE IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE.

SOTTOSCRIZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO IVASS N.° 41 DEL 2/8/2018

L'Assicurando dichiara che prima della sottoscrizione della presente proposta, ha ricevuto copia dei seguenti singoli documenti, contenuto nel SET INFORMATIVO, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento IVASS n.° 41 del 2 agosto 2018:

- DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE (DIP)
- DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO (DIP AGGIUNTIVO)
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DEL GLOSSARIO
- FACSIMILE MODULO DI PROPOSTA/QUESTIONARIO
- INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - GDPR N.° 679 - 2016

L'ASSICURANDO _____

DICHIARAZIONE

L'ASSICURANDO DICHIARA ALTRESI' DI NON AVERE PRESENTATO AD ASSICURATRICE MILANESE S.p.A. ALTRE PROPOSTE PER I MEDESIMI RISCHI NEGLI ULTIMI 90 GIORNI.

L'ASSICURANDO _____

SPAZIO RISERVATO ALL'AGENZIA

CODICE AGENZIA

TIMBRO / FIRMA

PROPOSTA NUMERO

ALLEGATI NUMERO

SOSTITUISCE POLIZZA ASSICURATRICE MILANESE N.°

EFFETTO

SPAZIO RISERVATO ALLA DIREZIONE

DATA

FIRMA PER AUTORIZZAZIONE

LEGALE

MODULO DI PROPOSTA/QUESTIONARIO PER L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI, DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI LEGALE

SVOLTA IN FORMA COLLETTIVA

A norma del Decreto del Ministro della Giustizia del 22 settembre 2016

Da inviare presso gli Uffici competenti di Compagnia compilato in ogni sua parte e firmato dall'Assicurando

DICHIARAZIONE

L'Assicurando fornisce i dati necessari per la valutazione del rischio e resta in attesa di conoscere le condizioni tariffarie per la propria copertura assicurativa. La firma del presente modulo non impegna le Parti alla stipulazione del contratto. Qualora il contratto venga sottoscritto, le dichiarazioni rese formeranno parte integrante della polizza di assicurazione ai fini degli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

L'Assicurando dichiara pertanto di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi posti in essere prima della compilazione del presente modulo e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento di danno a lui imputabile per fatto già verificatosi al momento della compilazione del modulo, ovvero la copertura assicurativa non opera in relazione ai sinistri in attinenza ai quali l'Assicurando, prima della stipula della polizza, abbia già avuto notizia o conoscenza dei presupposti determinanti la sua responsabilità professionale, dichiarando altresì che i dati forniti rispondono a verità e di non aver sottaciato informazioni relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio.

ASSICURANDO - STUDIO ASSOCIATO O SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

STUDIO ASSOCIATO - SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (ASSICURANDO)

PARTITA IVA

INDIRIZZO

NUMERO DEI PROFESSIONISTI ASSICURANDI E COMPENSI ANNUI

NUMERO DEI PROFESSIONISTI ASSICURANDI PER LE ATTIVITÀ DA ESSI SVOLTE IN QUALITÀ DI ASSOCIATI DELLO STUDIO O SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI

COMPENSI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DELLO STUDIO/SOCIETÀ - Ultimo esercizio
(al netto di IVA e C.P. esclusi gli emolumenti relativi alle attività di Sindaco e di Revisore)

Euro

GARANZIA PER ATTIVITÀ ESERCITATA CON PROPRIA PARTITA IVA DAI SOCI SINGOLI PROFESSIONISTI

SI VOGLIONO RICOMPREDERE IN GARANZIA I SOCI SINGOLI PROFESSIONISTI PER LE ATTIVITÀ ESERCITATE CON PROPRIA PARTITA IVA? (SI/NO)

IN CASO DI RISPOSTA AfferMATIVA

PER OGNI SINGOLO SOCIO ASSICURANDO COMPILARE L'ALLEGATO "A" DI CUI AL PRESENTE MODULO

NUMERO DEI SOCI SINGOLI PROFESSIONISTI CHE OPERANO CON PROPRIA PARTITA IVA

IN CASO AfferMATIVO INDICARE I:

COMPENSI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ SVOLTE DAI SOCI SINGOLI PROFESSIONISTI CON PROPRIA PARTITA IVA
Ultimo esercizio (al netto di IVA e C.P. esclusi gli emolumenti relativi alle attività di Sindaco e di Revisore)

Euro

L'importo indicato è determinato dalla somma dei compensi dichiarati in Allegato "A" da ogni singolo socio assicurando.

SI RIMANDA ALL'ALLEGATO "A" DI CUI AL PRESENTE MODULO

COMPENSI GLOBALI DERIVANTI:

DALL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DELLO STUDIO/SOCIETÀ - Ultimo esercizio
(al netto di IVA e C.P. esclusi gli emolumenti relativi alle attività di Sindaco e di Revisore)
DALLE ATTIVITÀ SVOLTE DAI SOCI SINGOLI PROFESSIONISTI CON PROPRIA PARTITA IVA
Ultimo esercizio (al netto di IVA e C.P. esclusi gli emolumenti relativi alle attività di Sindaco e di Revisore)

Euro

MASSIMALI RICHIESTI IN EURO (Indicare la scelta)

FINO A 10 PROFESSIONISTI E CON COMPENSI IN EURO

FORMA ATTIVITA' SVOLTA	350.000 PER SINISTRO E PER ANNO	500.000 PER SINISTRO E PER ANNO	750.000 PER SINISTRO E PER ANNO	1.000.000 PER SINISTRO E PER ANNO	2.000.000 PER SINISTRO E PER ANNO	2.000.000 PER SINISTRO 4.000.000 PER ANNO	3.000.000 PER SINISTRO E PER ANNO	5.000.000 PER SINISTRO E PER ANNO
Fino a 150.000	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE		NON PRESTABILE		NON PRESTABILE
Da 150.000 a 500.000	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE				
Da 500.001 a 750.000	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE		NON PRESTABILE	
Da 750.001 a 1.500.000	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE		NON PRESTABILE	
Oltre 1.500.000	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE				

FRANCHIGIE APPLICATE IN FUNZIONE DEL MASSIMALE SCELTO

					1.000	1.000	1.500	2.500
--	--	--	--	--	-------	-------	-------	-------

CON OLTRE 10 PROFESSIONISTI

FORMA ATTIVITA' SVOLTA	350.000 PER SINISTRO E PER ANNO	500.000 PER SINISTRO E PER ANNO	750.000 PER SINISTRO E PER ANNO	1.000.000 PER SINISTRO E PER ANNO	2.000.000 PER SINISTRO E PER ANNO	2.000.000 PER SINISTRO 4.000.000 PER ANNO	3.000.000 PER SINISTRO E PER ANNO	5.000.000 PER SINISTRO E PER ANNO
Qualsiasi compenso annuo	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE		

FRANCHIGIE APPLICATE IN FUNZIONE DEL MASSIMALE SCELTO

							1.500	2.500
--	--	--	--	--	--	--	-------	-------

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Crocettare
la scelta

FP) ESTENSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA ALLE FUNZIONI PUBBLICHE

Z) CLAUSOLA DI INDICIZZAZIONE

SR) ESTENSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA ALLE FUNZIONI DI SINDACO - REVISORE

Il massimale prestato con la presente garanzia risulta essere il 50% di quello scelto per la garanzia di base con il limite di Euro 2.000.000

L'Assicurando conferma di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili e dichiara di svolgere funzioni di Sindaco, Revisore Contabile e Revisore di Enti Locali dal

Data

Per emolumenti complessivi pari ad
(Non superiori al 30% dei compensi dichiarati per l'attività principale)

Euro

ELENCO DELLE SOCIETA' PRESSO LE QUALI VENGONO SVOLTE TALI ATTIVITA'

NON SONO ASSICURABILI INCARICHI DI SOCIETA' QUOTATE IN BORSA SALVO AUTORIZZAZIONE SCRITTA DEGLI UFFICI TECNICI DI DIREZIONE

TIPO DI INCARICO	NOME SOCIETA' E RAGIONE SOCIALE	PARTE DI GRUPPO		SETTORE DI ATTIVITA'
		NO	SI (SPECIFICARE)	

L'Assicurando comunica inoltre che:

SI

NO

Ha ricoperto in passato l'incarico di Sindaco, Revisore Contabile e Revisore Enti Locali in Società o altri Enti che siano stati sottoposti, anche successivamente alla cessazione della carica, ad una o più delle procedure previste dalla "disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa" o da "provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi"?

Ha ricevuto richieste di danni?

Alla data di compilazione del presente modulo ha notizia o è a conoscenza di qualsiasi elemento, che possa far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento di danno imputabile a Lei o ai collaboratori di cui si avvale, per fatto già verificatosi conseguente allo svolgimento della funzione di Sindaco?

Se SI DETTAGLIARE ED ALLEGARE RELATIVA DOCUMENTAZIONE

DICHIARAZIONI INERENTI SINISTRI ED ALTRE POLIZZE

SONO STATE RIVOLTE ALL'ASSICURANDO RICHIESTE DI RISARCIMENTO PER DANNI IMPUTABILI AD UNA SUA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE? (SI/NO)

SE SI DETTAGLIARE ED ALLEGARE RELATIVA DOCUMENTAZIONE

NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI SONO STATE ANNULLATE / DISDETTATE, DALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA O DALL'ASSICURANDO, POLIZZE DI R.C. PROFESSIONALE? (SI/NO)

SE SI, QUANDO E NEL CASO DA QUALE COMPAGNIA ASSICURATIVA?

HA POLIZZE IN CORSO PER IL MEDESIMO RISCHIO? (SI/NO)

SE SI, INDICARE IL MASSIMALE

IL NOME DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA

LA SCADENZA DELLA POLIZZA

LA PROROGA CONTRATTUALE E' CON TACITO RINNOVO?

SONO STATE DISDETTATE? (SI/NO)

DAL CONTRAENTE

DALLA COMPAGNIA

Data

firma dell'Assicurando

Le condizioni normative e tariffarie che verranno comunicate, riguardanti la copertura assicurativa, avranno validità 30 giorni dalla data sopra indicata.

AVVERTENZE

IL PAGAMENTO DEL PREMIO PUO' ESSERE EFFETTUATO ATTRAVERSO DENARO CONTANTE (ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN VIGORE) FATTA SALVA LA DISPONIBILITA' DELL'INTERMEDIARIO AD ACCETTARE I SEGUENTI MEZZI DI PAGAMENTO:

- ASSEgni BANCARI E CIRCOLARI - BONIFICI BANCARI - BOLLETTINI POSTALI - STRUMENTI ELETTRONICI DI PAGAMENTO

LA PERIODICITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO E' ANNUALE - PER PREMI ANNUI LORDI SUPERIORI AD EURO 1.000 E' PREVISTA LA POSSIBILITA' DI FRAZIONARE IL PREMIO STESSO IN DUE RATE SEMESTRALI, CON L'APPLICAZIONE DI UNA MAGGIORAZIONE DEL 3%

LE DICHIARAZIONI NON VERITIERE, INESATTE O LE RETICENZE DEL CONTRAENTE O COMUNQUE DAL SOGGETTO LEGITTIMATO A FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, POSSONO COMPROMETTERE IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE.

SOTTOSCRIZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO IVASS N.° 41 DEL 2/8/2018

L'Assicurando dichiara che prima della sottoscrizione della presente proposta, ha ricevuto copia dei seguenti singoli documenti, contenuto nel SET INFORMATIVO, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento IVASS n.° 41 del 2 agosto 2018:

- DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE (DIP)
- DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO (DIP AGGIUNTIVO)
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DEL GLOSSARIO
- FACSIMILE MODULO DI PROPOSTA/QUESTIONARIO
- INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - GDPR N.° 679 - 2016

L'ASSICURANDO _____

DICHIARAZIONE

L'ASSICURANDO DICHIARA ALTRESI' DI NON AVERE PRESENTATO AD ASSICURATRICE MILANESE S.p.A. ALTRE PROPOSTE PER I MEDESIMI RISCHI NEGLI ULTIMI 90 GIORNI.

L'ASSICURANDO _____

SPAZIO RISERVATO ALL'AGENZIA

CODICE AGENZIA

TIMBRO / FIRMA

PROPOSTA NUMERO

ALLEGATI NUMERO

SOSTITUISCE POLIZZA ASSICURATRICE MILANESE N.°

EFFETTO

SPAZIO RISERVATO ALLA DIREZIONE

DATA

FIRMA PER AUTORIZZAZIONE

ALLEGATO "A"
AL MODULO DI PROPOSTA / QUESTIONARIO

PER L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI, DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE DI LEGALE SVOLTA IN FORMA COLLETTIVA

ATTIVITA' ESERCITATE CON PROPRIA PARTITA IVA DAI SOCI SINGOLI PROFESSIONISTI

OGNOME E NOME	CODICE FISCALE - PARTITA IVA	
INDIRIZZO	ISCRITTO ALL'ALBO DI	DAL
COMPENSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' PRINCIPALE CON PROPRIA PARTITA IVA (al netto di IVA e C.P. esclusi gli emolumenti relativi alle attività di Sindaco e di Revisore)	Euro	
ESTENSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA ALLE FUNZIONI PUBBLICHE CONDIZIONE FACOLTATIVA FP)	ESTENSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA ALLE FUNZIONI DI SINDACO - REVISORE CONDIZIONE FACOLTATIVA SR)	

CONDIZIONE FACOLTATIVA SR) FUNZIONI DI SINDACO - REVISORE

Il massimale prestato con la presente garanzia risulta essere il 50% di quello scelto per la garanzia di base con il limite di Euro 2.000.000

L'Assicurando conferma di essere iscritto al Registro dei Revisori
Contabili e dichiara di svolgere funzioni di Sindaco, Revisore
Contabile e Revisore di Enti Locali dal

Data

Per emolumenti complessivi pari
ad
(Non superiori al 30% dei
compensi dichiarati per l'attività
principale)

Euro

ELENCO DELLE SOCIETA' PRESSO LE QUALI VENGONO SVOLTE TALI ATTIVITA'

NON SONO ASSICURABILI INCARICHI DI SOCIETA' QUOTATE IN BORSA SALVO AUTORIZZAZIONE SCRITTA DEGLI UFFICI TECNICI DI DIREZIONE

TIPO DI INCARICO	NOME SOCIETA' E RAGIONE SOCIALE	PARTE DI GRUPPO		SETTORE DI ATTIVITA'
		NO	SI (SPECIFICARE)	

L'Assicurando comunica inoltre che:

Ha ricoperto in passato l'incarico di Sindaco, Revisore Contabile e Revisore Enti Locali in Società o altri Enti che siano stati sottoposti,
anche successivamente alla cessazione della carica, ad una o più delle procedure previste dalla "disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa" o da "provvedimenti urgenti per
l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi"?

Ha ricevuto richieste di danni?

Alla data di compilazione del presente modulo ha notizia o è a conoscenza di qualsiasi elemento, che possa far supporre il sorgere di
un obbligo di risarcimento di danno imputabile a Lei o ai collaboratori di cui si avvale, per fatto già verificatosi conseguente allo
svolgimento della funzione di Sindaco?

Se SI DETTAGLIARE ALLEGANDO LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE

SI	NO

Data

firma dell'Assicurando

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CLIENTI/ASSICURATI/PROSPECT RAMI DANNI

1. Titolare del trattamento

Assicuratrice Milanese S.p.A., con sede legale in Corso Libertà, 53 - 41018 San Cesario sul Panaro (MO), CF e P.IVA 08589510158 (di seguito, "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito, "GDPR") che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.

2. Responsabile Protezione Dati

Il Responsabile Protezione Dati della Compagnia risponde ai seguenti indirizzi di contatto:

- Assicuratrice Milanese S.p.A., Corso Libertà, 53 – 41018, San Cesario sul Panaro (MO)
- dpo@assicuratricemilanese.it

3. Finalità del trattamento

I suoi dati personali – ivi compresi quelli appartenenti alle categorie particolari¹ - da lei conferiti in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il Titolare, saranno utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali, per le seguenti finalità:

¹ L'art. 4 n. 1 del GDPR definisce come dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale o identificabile, anche indirettamente, oppure le informazioni riguardanti una persona la cui identità è nota o può comunque essere accertata mediante informazioni supplementari (Convenzione 108 del 1981, art. 2, lett. a) e Direttiva sulla protezione dei dati 95/46/CE, articolo. 2, lett. a)).

La persona a cui si riferiscono i dati soggetti al trattamento si definisce "interessato".

I dati personali si dividono in due categorie principali:

- i dati identificativi: le informazioni di identificazione personale (PII, Personally Identifiable Information) sono dati che consentono l'identificazione diretta dell'interessato. Secondo la definizione utilizzata dall'Istituto nazionale degli standard e della tecnologia (NIST) tra tali dati rientrano:
 - nome e cognome
 - indirizzo di casa
 - indirizzo email
 - numero identificativo nazionale
 - numero di passaporto
 - indirizzo IP (quando collegato ad altri dati)
 - numero di targa del veicolo
 - numero di patente
 - volto, impronte digitali o calligrafia
 - numeri di carta di credito
 - identità digitale
 - data di nascita

A) **Anche senza il consenso espresso** (art. 6 lett. b) - e) del GDPR):

- i. **per attività preliminari all'instaurazione del rapporto assicurativo:** predisposizione di preventivi e/o quotazioni per l'emissione di una polizza; valutazione delle richieste ed esigenze dell'assicurato; identificazione del "mercato di riferimento" al quale l'assicurato appartiene) o strumentali alle predette (quali, a titolo esemplificativo la registrazione, l'organizzazione e l'archiviazione dei dati raccolti per i trattamenti in argomento);
- ii. **per finalità "assicurative":** quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali da parte del Titolare, per lo svolgimento dell'attività assicurativa e di coassicurazione per l'ulteriore distribuzione del rischio; per la valutazione del rischio assicurato e per la gestione e liquidazione dei sinistri; la registrazione e l'accesso al servizio "home insurance" attraverso il quale consultare i contratti assicurativi in essere con la Compagnia; per la raccolta del premio assicurativo; per il pagamento delle altre prestazioni previste dal contratto assicurativo sottoscritto, per finalità di riassicurazione;
- iii. **per l'adempimento di specifici obblighi di legge e tutela del Titolare in sede giurisdizionale:** prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; antiterrorismo, gestione e controllo interno; vigilanza assicurativa sui sinistri; etc..

N.B. Si precisa che, qualora per i trattamenti sopra indicati fosse necessaria l'acquisizione di dati appartenenti alle categorie particolari (a titolo esemplificativo, dati relativi allo stato di salute) le sarà richiesto uno specifico consenso quale preconditione necessaria della legittimità dei trattamenti. Il mancato conferimento di tali dati o l'eventuale esercizio da parte sua dei diritti di cui al successivo articolo 9 potrebbero comportare **l'impossibilità per il Titolare ed i Responsabili esterni designati di procedere all'erogazione delle prestazioni connesse ai trattamenti indicati.**

B) **Solo previo specifico consenso** (art. 7 GDPR):

-
- luogo di nascita
 - informazioni genetiche
 - numero di telefono
 - account name o nickname.
- **Categorie particolari di dati (art. 9 comma 1 GDPR)**
 - dati genetici: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
 - dati biometrici: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
 - dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
 - dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale;
 - dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
 - dati giudiziari, atti a rivelare l'esistenza di provvedimenti penali suscettibili di iscrizione nel casellario giudiziale, o la qualità di indagato o imputato.

- i. **per finalità di marketing e ricerche di mercato proprie del Titolare:** quali l'invio di offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate alla clientela, inviti alla partecipazione a concorsi a premi, materiale pubblicitario e vendita di propri prodotti o servizi della Società o di altre società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale (con modalità automatizzate, tra cui a titolo esemplificativo la posta elettronica, sms, mms, smart messaging, ovvero attraverso l'invio di messaggi a carattere commerciale veicolati attraverso l'*home insurance*, oltre alle modalità tradizionali quali, invio di posta cartacea e telefonate con operatore), nonché per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti;
- ii. **per finalità di marketing e ricerche di mercato di Società terze:** i suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi (quali, a titolo esemplificativo, le Società del Gruppo Modena Capitale Estense). Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i Suoi dati personali per proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta cartacea, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da tali soggetti terzi.

Per le finalità di trattamento descritte

- Nell'ambito del Ramo Responsabilità civile auto (in breve RCA) la raccolta dei dati, potrà avvenire presso l'interessato o presso altri soggetti o tramite strumenti elettronici (quali, ad esempio i prodotti che prevedono la Scatola Nera che può essere da Lei installata sul Suo veicolo per fini assicurativi); i dati potranno essere riferiti all'interessato stesso o a terzi (a titolo esemplificativo, famigliari o terzi danneggiati in un sinistro; etc.).

Sono altresì necessarie attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato per il calcolo del rischio e del relativo premio assicurativo: per maggiori informazioni La invitiamo a visionare il successivo articolo 8 "Esistenza di un processo decisionale automatizzato". La Società potrà acquisire non direttamente da Lei i seguenti dati relativi alla circolazione del veicolo assicurato, quali ad esempio: i Km complessivi percorsi, i Km percorsi oltre il limite nominale di velocità per tipologia di strada, l'accadimento di eventuali urti con altri veicoli o ostacoli.

- Nell'ambito degli altri Rami Danni, la raccolta dei dati potrà avvenire presso l'interessato o presso altri soggetti o tramite strumenti elettronici (quali, ad esempio, banche dati per la verifica dei dati catastali o gli albi professionali); i dati potranno essere riferiti all'interessato stesso o a terzi (a titolo esemplificativo, famigliari o terzi danneggiati in un sinistro, etc.).

Nel caso in cui l'interessato comunichi dati personali relativi a terzi, è responsabile della suddetta comunicazione ed è tenuto ad informarli nonché acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi all'utilizzo dei loro dati in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il Titolare; con gli altri soggetti che supportano il Titolare nello svolgimento di detti trattamenti e con le altre società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale.

La mancata prestazione del consenso al trattamento dei suoi dati (**ivi comprese le categorie particolari di dati**) per le finalità di cui alla **lettera B)**, comporta unicamente l'impossibilità per il Titolare ed i Responsabili esterni designati, di svolgere le attività connesse ai trattamenti indicati e per l'interessato, a titolo esemplificativo, di ricevere comunicazioni di marketing, eventualmente personalizzate che non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa e sui rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione di cui alla **lettera A)**.

Per lo svolgimento delle attività strumentali e funzionali a detti trattamenti (**lettere A e B**), ci si potrà avvalere di altre Società - di norma designate Responsabili del trattamento - e di altre società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, anch'esse designate Responsabili del trattamento.

4. Base giuridica dei trattamenti

Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:

- paragrafo **3.A**, la base giuridica degli stessi sono:
 - (i) adempimento agli obblighi pre-contrattuali (per la gestione delle fasi precontrattuali – emissione di preventivo/quotazione; individuazione delle richieste e bisogni della clientela; classificazione del cliente nel corretto mercato di riferimento; etc.);
 - (ii) adempimenti agli obblighi contrattuali (ivi incluse le attività di raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; etc.);
 - (iii) adempimento alla normativa applicabile di settore, sia nazionale che comunitaria (quale l'invio di comunicazioni obbligatorie in corso di contratto, verifiche antiterrorismo, etc.) ed al perseguimento dell'interesse legittimo della Società (per le attività di prevenzione delle frodi, indagini, tutela dei propri diritti anche in sede giudiziaria).
- paragrafo **3.B**, la base giuridica degli stessi sono: i consensi eventualmente prestati.

5. Categorie di destinatari dei dati personali

Per le finalità di cui al **par. 3.A** (trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge) i dati potranno essere conosciuti da parte di:

- dipendenti e collaboratori del Titolare o delle Società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale cui appartiene il Titolare, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, designati incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
- (i) assicuratori, coassicuratori e riassicuratori (ii) distributori assicurativi (agenti, broker, banche) (iii) banche, istituti di credito; (iv) società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale; (v) legali; periti; medici; centri medici, soggetti coinvolti nelle attività di riparazione automezzi e beni assicurati (vi) società di servizi, fornitori, società di postalizzazione (vii) società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; (viii) società di recupero crediti; (ix) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, Ivass ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; (x) magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche e di Vigilanza.

Per le finalità di cui al **par. 3.B** (trattamenti svolti per finalità di marketing e ricerche di mercato) i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie: (i) società del Gruppo Modena Capitale Estense; (ii) società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale (iii) società di servizi; fornitori; outsourcer, etc..

6. Trasferimento dati

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all'interno dell'Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate Responsabili del trattamento. Attualmente i server sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

7. Periodo di conservazione dei dati personali

I Suoi dati personali verranno conservati per i seguenti periodo di tempo:

In riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo 3.A – RAMO RCA:

- i. dati precontrattuali (in caso di mancata stipula della polizza): per 60 giorni dalla data di decorrenza del preventivo/quotazione;
- ii. dati contrattuali: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo che potranno estendersi fino a 20 qualora si sia verificato un sinistro con conseguenze "mortalì" connesso alla polizza assicurativa;
- iii. dati inerenti alle attività antifrode e all'attività di contrasto al terrorismo: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo; dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;

In riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo 3.A – ALTRI RAMI DANNI:

- i. dati contrattuali: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo che potranno estendersi fino a 20 qualora si sia verificato un sinistro con conseguenze "mortalì" connesso alla polizza assicurativa;
- ii. dati inerenti alle attività antifrode e all'attività di contrasto al terrorismo: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo; dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;

In riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo 3.B: due anni dalla loro comunicazione o dalla conferma circa la possibilità di loro utilizzo per tali finalità.

8. Esistenza di un processo decisionale automatizzato

Nell'ambito del Ramo RCA

La informiamo che la Compagnia, al fine di valutare e predisporre i propri preventivi, calcolare la classe di rischio ed il premio assicurativo, così come previsto dalla normativa applicabile, necessita di svolgere delle attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato analizzando i dati inerenti alla precedente storia assicurativa del soggetto interessato e pregressi eventi (quali, ad esempio i sinistri). Questo processo viene svolto utilizzando algoritmi prestabiliti e limitati all'esigenza precipua di calcolo del rischio connesso con l'attività assicurativa ed è necessario per la stipula del contratto di assicurazione, per la natura stessa del rapporto (a tal riguardo pertanto, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale o nell'adempimento alla richiesta di preventivo avanzata dal soggetto interessato).

Inoltre, come stabilito dalla normativa, è possibile che alcune tipologie di prodotti assicurativi inerenti alla RCA prevedano l'inserimento sul mezzo di trasporto di dispositivi elettronici di tracciamento degli eventi, comunemente chiamati "Scatola Nera". In questo caso, la Compagnia potrebbe trattare i relativi dati personali connessi all'attività del veicolo in connessione ad eventi rilevanti quali incidenti o contestazioni aventi valenza in base al rapporto assicurativo. A tal riguardo, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale e nella sua esecuzione sulla base delle vigenti norme che hanno introdotto l'uso di tali strumentazioni in ausilio all'attività di accertamento dei fatti in occasione di contestazioni e indagini nascenti da eventi stradali.

Infine, la Compagnia può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività antifrode ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovranazionali in materia di antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell'obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiterrorismo.

Nell'ambito degli altri Rami Danni

La Compagnia può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività antifrode ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovranazionali in materia di antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell'obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiterrorismo.

9. Diritti dell'interessato

Nella Sua qualità di interessato possiede i diritti di cui all'art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:

- i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- ii. ottenere l'indicazione:
 - a. dell'origine dei dati personali;
 - b. delle finalità e modalità del trattamento;
 - c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d. degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR;
 - e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR e precisamente:

- f. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- g. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- h. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere precedenti sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- i. l'opposizione, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- j. nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

N.B. I diritti di cui agli artt. 16 – 21 del GDPR sono esercitabili dall'interessato ove la loro applicabilità non pregiudichi la gestione del rapporto assicurativo e l'adempimento ad obblighi di legge o regolamentari previsti dalla normativa primaria e secondaria applicabile al settore assicurativo.

10. Modalità di esercizio dei diritti

Per l'esercizio dei propri diritti potrà avvalersi delle seguenti modalità:

- Inviare una raccomandata a.r. indirizzata a Assicuratrice Milanese S.p.A., Corso Libertà n. 53, 41018 – San Cesario sul Panaro (MO);
- Inviare una e-mail all'indirizzo: servizio.clienti@assicuratricemilanese.it
- Inviare una e-mail all'indirizzo: dpo@assicuratricemilanese.it
- Inviare una e-mail a mezzo PEC all'indirizzo assicuratricemilanese@legalmail.it

11. Minori

I Servizi del Titolare riferiti al trattamento in oggetto non sono destinati a minori di 18 anni e il Titolare non raccoglie intenzionalmente informazioni personali riferite ai minori, salvo che l'interessato per le finalità descritte al **par. 3.A** della presente nell'ambito della gestione del contratto ivi inclusi i sinistri non siano coinvolti soggetti minori, per i quali sarà sempre richiesto il consenso espresso di un genitore o di chi ne fa le veci (anche per il trattamento delle categorie particolari di dati). Nel caso in cui informazioni su minori fossero involontariamente registrate, il Titolare le cancellerà in modo tempestivo, su richiesta degli utenti.

12. Modifiche alla presente Informativa

La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente la sezione dedicata alla protezione dei dati personali sul nostro sito internet www.assicuratricemilanese.it pubblicata altresì sul suo profilo *home insurance* e di riferirsi alla versione più aggiornata.

Il Titolare r.l.p.t.
Assicuratrice Milanese S.p.A.

Pierluigi Mancuso

